

TAR di Firenze, sentenza n. 910 del 2 aprile 2010: responsabilità del curatore fallimentare per l'inquinamento di siti contaminati

In relazione alla posizione del curatore fallimentare, ed in particolare per quanto concerne la legittimazione passiva di quest'ultimo rispetto all'impartito ordine di smaltimento, in linea di principio si deve sottolineare che i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore.

Posto che, a fondamento dell'obbligo di ripristino e messa in sicurezza conseguente a contaminazione del suolo e dell'ambiente il nostro ordinamento pone il principio della responsabilità, l'esercizio dei poteri è subordinato alla circostanza che il destinatario dell'ordine risulti responsabile dello smaltimento abusivo o dell'inquinamento almeno a titolo di colpa, non potendosi configurare a suo carico una responsabilità di tipo oggettivo. Anche nei confronti del curatore fallimentare non è, dunque, configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine all'abbandono dei rifiuti in assenza dell'accertamento univoco di un'autonoma responsabilità del medesimo conseguente alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi che abbiano dato luogo al fatto antigiusuridico.

(Nella specie, il Collegio, nell'escludere la responsabilità del curatore fallimentare, ha sottolineato che, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, all'Amministrazione competente residua la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate" che, nel caso di specie, può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare).

N. 00910/2010 REG.SEN.
N. 00398/2000 REG.RIC.
N. 00399/2000 REG.RIC.
N. 01336/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 398 del 2000, proposto da:
Taccola Vanni Giampaolo nella qualità di curatore Fallimento "L.M.L. S.r.l.", rappresentato
e difeso dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via
Ricasoli n. 40;
contro
Comune di Pontedera in persona del Sindaco p.t.;
nei confronti di
Soc. T.M.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

Sul ricorso numero di registro generale 399 del 2000, proposto da:
Taccola Vanni Giampaolo nella qualità di curatore Fallimento "L.M.L. S.r.l.", rappresentato
e difeso dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via
Ricasoli n. 40;
contro
Comune di Bientina in persona del Sindaco p.t.;
nei confronti di
Soc. T.M.M. S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.;

Sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2000, proposto da:
Curatela del fallimento L.M.L. Lavorazione Meccanica Lamiere Srl, rappresentata e difesa
dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli
n. 40;
contro
Comune di Pontedera in persona del Sindaco p.t.;

nei confronti di

Soc. T.M.M. S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 398 del 2000:

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 452 del 03 dicembre 1999, notificata in data 13 dicembre 1999, nella parte in cui si ordina al curatore fallimentare della ex "L.M.L. srl" di provvedere alla " rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi", nonché "di presentare un piano di bonifica dei luoghi interessati dall'abbandono dei rifiuti nelle forme previste dalla delibera della G.R.T. n. 1447 del 23.11.1998.

quanto al ricorso n. 399 del 2000:

dell'ordinanza n. 95 del 26 novembre 1999, notificata in data 14 dicembre 1999, a firma del Sindaco di Bientina nella parte in cui si ordina al curatore fallimentare della ex "L.M.L. srl" di provvedere alla " rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi", nonché "di presentare un piano di bonifica dei luoghi interessati dall'abbandono dei rifiuti nelle forme previste dalla delibera della G.R.T. n. 1447 del 23.11.1998.

quanto al ricorso n. 1336 del 2000:

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 81 del 9 marzo 2000 con la quale si ordina al curatore fallimentare della ex "L.M.L. srl" a) di presentare un piano di bonifica dei luoghi interessati dall'abbandono dei rifiuti ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo n. 22/97 commi 4 e 2 lettera C), meglio definiti dall'art. 10 D.M. 471/99 e sui criteri e linee guida previste dall'allegato 4 del D.M. n. 471/99; b) di procedere, nelle more della presentazione e successiva attivazione del piano di bonifica di cui al punto a), alla messa in sicurezza dell'area retrostante il "locale infiammabile" che presenta un inquinamento acuto da cromo dovuto al rilascio di bagni galvanici";

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 148 del 12 maggio 2000 con la quale si ordina al curatore fallimentare della ex "L.M.L. srl" "la revoca del punto b)

dell'ordinanza n. 81 del 9.3.2000 avendo i curatori fallimentari ottemperato a quanto descritto nel punto b) sopracitato;

la sospensione della esecutività del punto a) dell'ordinanza n. 81 del 9.3.2000 in attesa dell'esito della nuova asta fallimentare e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di notifica della presente";

di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguente ancorché incognito ed in particolare dei pareri degli organi tecnici richiamati nelle suddette ordinanze.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. Bernardo Massari e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza del Tribunale di Pisa n. 40/99 la società L.M.L s.r.l., corrente in Bientina (PI) ed esercente l'attività di produzione e commercializzazione di componentistica metallica veniva dichiarata fallita con la nomina a curatore fallimentare dell'odierno ricorrente dott. Taccola Vanni Giampaolo.

A seguito di sopralluoghi eseguiti dalla sezione provinciale dell'ARPAT emergeva che una notevole quantità di rifiuti prodotti dalla stessa società era stata abbandonata in modo incontrollato.

In particolare risultavano stoccati, sia all'interno degli impianti che nelle aree circostanti, numerosi fusti metallici contenenti emulsioni oleose esauste nonché vasche fuori terra contenenti analoghe sostanze.

La circostanza veniva segnalata con un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Pisa dalla stessa curatela fallimentare.

In data 3 dicembre 1999 il Sindaco del Comune di Pontedera ordinava, congiuntamente, al ricorrente, nella qualità di curatore fallimentare della ex L.M.L. s.r.l., e al sig. Germano Giovanni, quale legale rappresentante della ditta T.M.M. S.r.l. con la quale era stato nel frattempo stipulato un contratto d'affitto di azienda, di provvedere, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 22 / 1997, alla "rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti - ciascuna ditta per la propria parte - prodotti dagli impianti produttivi ascrivibili alle suddette società".

Contro tale atto ricorre il sig. Taccola chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, lett. b) e c), 10 e 14 del d.lgs. n. 22/1997. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di illeciti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure fallimentari. Violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile in materia di affitto d'azienda. Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Con ordinanza n. 95 del 26 novembre 1999 anche il Sindaco del Comune di Bientina intimava alla curatela fallimentare di provvedere alla "rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti...con priorità per quelli stoccati all'esterno e contenenti sostanze pericolose".

Con il ricorso iscritto al n. 399/00 il dott. Taccola, nella veste di curatore del fallimento della L.M.L. s.r.l. ha contestato anche tale provvedimento, chiedendone l'annullamento e deducendo i medesimi motivi sopra rassegnati.

Riferisce altresì la parte ricorrente che, pur non intendendo prestarvi acquiescenza, le ordinanze sopra indicate sono state in parte eseguite con la messa in sicurezza dell'area retrostante lo stabilimento, con lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ivi accumulati e in un secondo tempo alla rimozione delle altre categorie di rifiuti. E' stato, inoltre, predisposto, previa autorizzazione del Giudice delegato, un programma per la bonifica dell'area.

Con l'ordinanza n. 148 del 12 maggio 2000 l'Amministrazione comunale di Pontedera, dopo aver disposto la sospensione del punto a) dell'ordinanza n. 81 del 2000, "in attesa dell'esito della nuova asta fallimentare e per un periodo non superiore a tre mesi", ha tuttavia sostanzialmente rinnovato nei confronti della curatela del fallimento Metalgalvanica i contenuti della precedente ingiunzione.

Con il ricorso rubricato al n. 1336/00 la predetta curatela fallimentare ha impugnato anche tale atto, deducendo:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10, 14 e 17 del d.lgs. n. 22/1997. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 18 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di illeciti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure fallimentari. Violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile in materia di affitto d'azienda (art. 2562). Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, si rende necessario procedere alla riunione dei ricorsi.

2. Con il ricorso n. 398/00 è stata impugnata l'ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Pontedera ha ingiunto al ricorrente, nella qualità di curatore fallimentare della ex L.M.L. s.r.l., di provvedere, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 22/1997, alla "rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi", nonché "di presentare un piano di bonifica dei luoghi interessati dall'abbandono dei rifiuti nelle forme previste dalla delibera della G.R.T. n. 1447 del 23.11.1998".

3. Con la memoria depositata il 10 febbraio 2010 la parte ricorrente ha reso noto che, a seguito del provvedimento del Giudice delegato della Sezione fallimentare del Tribunale di Pisa del 15 maggio 2000, è stato disposto il trasferimento del compendio immobiliare relativo alla società L.M.L. s.r.l., in favore della C.S.L. s.p.a., "con rinuncia espressa a qualsiasi pretesa nei confronti della procedura concorsuale".

Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 96 del 3 novembre 2003, il Comune di Pontedera, preso atto della nuova situazione di fatto, assegnava alla L.M.L. un termine di 30 giorni per la presentazione del piano di caratterizzazione e bonifica del sito.

4. Nondimeno, la ricorrente curatela fallimentare afferma di conservare interesse alla definizione nel merito del gravame, non avendo la C.S.L. s.p.a., sopra nominata, rinunciato formalmente ad esercitare l'azione di regresso nei confronti del fallimento, né avendo le Amministrazioni intimate revocato o annullato i provvedimenti impugnati.

Il ricorso deve, dunque, essere esaminato, atteso che nel processo amministrativo la dichiarazione d'ufficio di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della sua proposizione, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche se solo strumentale, morale o comunque residua utilità della pronuncia del giudice, anche solo propedeutica a future azioni rivolte al risarcimento del danno (Cons. Stato sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1431).

5. Il ricorso è fondato.

Con una precedente sentenza (peraltro condivisa dalla successiva giurisprudenza) questa Sezione ha già espresso un orientamento, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, in ordine all'esonero da responsabilità per il curatore fallimentare relativamente ai rifiuti abbandonati sul terreno della azienda posta in liquidazione (T.A.R. Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318).

Si è in particolare rilevato, quanto alla posizione del curatore fallimentare - segnatamente per quanto concerne la legittimazione passiva di quest'ultimo rispetto all'impartito ordine di smaltimento - che, in linea di principio, i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore.

Inoltre, posto che, a fondamento dell'obbligo di ripristino e messa in sicurezza conseguente a contaminazione del suolo e dell'ambiente l'ordinamento (e in particolare l'art. 14 del d.lgs. n. 22/1997) pone il principio della responsabilità, l'esercizio dei poteri di cui alla norma menzionata è subordinato alla circostanza che il destinatario dell'ordine risulti responsabile dello smaltimento abusivo o dell'inquinamento almeno a titolo di colpa, non potendosi configurare a suo carico una responsabilità di tipo oggettivo (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 settembre 2008, n. 2052; T.A.R. Veneto, sez. III, 19 giugno 2006 n. 1800).

6. Anche nei confronti del curatore fallimentare non è, dunque, configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine all'abbandono dei rifiuti in assenza dell'accertamento univoco di un'autonoma responsabilità del medesimo conseguente alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico.

All'Amministrazione competente, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, residua la possibilità, alla stregua di quanto stabilito dall'ultima parte del III comma dell'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, di procedere all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate" che, nel caso di specie, può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare, come del resto previsto dal V comma dell'art. 18 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, in base al quale "nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto ... delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il Comune domanda l'ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 del decreto medesimo per una somma corrispondente all'onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa" (Cons. Stato sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136; T.A.R. Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n.

1318; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2005, n. 1159; T.A.R. Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304).

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l'annullamento dell'atto impugnato.

8. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al ricorso n. 399/00, attesa la coincidenza della vicenda e dei motivi dedotti.

Va, perciò, accolto anche tale ricorso con il conseguente annullamento dell'ordinanza n. 95 del 26 novembre 1999 emessa dal Sindaco del Comune di Bientina.

9. Con il ricorso n. 1335/00 la curatela del fallimento L.M.L. ha impugnato l'ordinanza n. 148 del 12 maggio 2000 con cui il Sindaco del Comune di Pontedera ha ordinato al curatore fallimentare della ex "L.M.L.srl" "la revoca del punto b) dell'ordinanza n. 81 del 9.3.2000 avendo i curatori fallimentari ottemperato a quanto descritto nel punto b) sopracitato; la sospensione della esecutività del punto a) dell'ordinanza n. 81 del 9.3.2000 in attesa dell'esito della nuova asta fallimentare e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di notifica della presente";

Il ricorso è sorretto dalle medesime censure in precedenza scrutinate in ordine alla giuridica impossibilità di addossare alla curatela fallimentare obblighi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati e di bonifica di aree inquinate in assenza dell'accertamento (del tutto omesso nella circostanza) della responsabilità in capo al curatore di comportamenti anche solo meramente omissivi che abbiano dato luogo al fatto antiggiuridico.

Il ricorso va, dunque, accolto, per le ragioni già precedentemente esaminate.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2[^], definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie, per l'effetto annullando gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Pontedera e il Comune di Bientina al pagamento, pro quota, delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO